

“CONSIGLIO DEGLI ANZIANI DEL CANTONE TICINO”

STATUTO

NOME, SEDE, SCOPO E COMPENSORIO

Art. 1 nome, sede

1 Con il nome “Consiglio degli anziani del Cantone Ticino” è costituita un’Associazione ai sensi degli art. 60ss del Codice Civile Svizzero, con sede a Giubiasco.

2 Essa non ha fini economici, è aconfessionale e indipendente da formazioni partitiche.

Art. 2 scopo

1 Scopo dell’Associazione è:

1. la promozione di una politica a favore delle persone anziane per assicurarne benessere e dignità;
2. il sostegno all’autonomia e al mantenimento di un ruolo attivo delle persone anziane nella nostra società;
3. la promozione di una politica sociale tesa alla creazione dei servizi opportuni per affrontare e alleviare i bisogni delle persone anziane.

2 L’Associazione svolge funzione consultiva del Consiglio di Stato come stabilito dall’art. 24 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (Lanz, del 30 novembre 2010). In questo ambito esprime il proprio parere sugli atti governativi ad essa sottoposti che interessano la popolazione anziana e sviluppa iniziative proprie.

3 L’azione politica dell’Associazione tiene conto, ove possibile, della necessità di stabilire un legame di solidarietà con le generazioni più giovani.

Art. 3 comprensorio

1 L’attività dell’Associazione è limitata al Cantone Ticino.

Essa può tuttavia partecipare all'attività di associazioni di valenza nazionale e/o internazionale aventi scopi analoghi.

MEZZI

Art. 4 mezzi finanziari

1 A costituire i mezzi finanziari dell'Associazione possono concorrere:

- a) i contributi pubblici;
- b) i contributi di privati;
- c) il ricavo da azioni e manifestazioni;
- d) i contributi dei membri;
- e) il proprio patrimonio e relativo reddito.

MEMBRI

Art. 5 ammissione

1 Possono essere membri dell'Associazione enti o organizzazioni rappresentativi in modo qualificato delle persone anziane, di notevole importanza a livello cantonale, regionale o comunale e che perseguono essenzialmente gli scopi previsti dall'art. 2 del presente statuto.

2 L'ente o l'organizzazione già rappresentato da un'organizzazione mantello non può essere, nel contempo, socio individuale.

3 Gli enti e le organizzazioni che desiderano partecipare all'attività dell'Associazione in qualità di membro devono presentare domanda scritta; essa va corredata con documentazione recente sull'organizzazione e sull'attività (per es. estratto del registro di commercio, composizione dell'organo direttivo, ultimi rapporti di attività, statuti, dichiarazione sul numero dei soci, ecc.).

4 Sull'ammissione di nuovi membri decide l'Ufficio esecutivo.

5 In caso di rifiuto il postulante può ricorrere per iscritto contro la decisione dell'Ufficio esecutivo entro 30 (trenta) giorni, indirizzando il suo gravame al recapito dell'Associazione: in questo caso la decisione definitiva sarà adottata dal Comitato.

Art. 6 dimissione

1 L'uscita dall'Associazione avviene mediante dichiarazione scritta inviata al recapito dell'Associazione. Essa è possibile in ogni tempo e ha effetto immediato.

2 I membri che escono dall'Associazione non hanno diritto alcuno al patrimonio sociale.

Art. 7 responsabilità personale

1 La responsabilità personale dei membri è esclusa. Per gli impegni dell'Associazione risponde esclusivamente il suo patrimonio (art. 71 cpv. 2 CCS).

E' riservata la responsabilità personale per atti illeciti o in violazione al presente statuto.

ORGANI

Art. 8 organi

1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) l'Ufficio esecutivo;
- d) l'Ufficio di revisione.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9 composizione, nomina e quorum

1 L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei membri dell'Associazione.

2 Ogni membro, costituito nella forma dell'Associazione, ha diritto ad essere rappresentato da un delegato ogni 150 soci, fino ad un massimo di 10 delegati; al minimo da 1 delegato.

3 Le Fondazioni ed eventuali altri enti senza la partecipazione di soci sono rappresentati da tre delegati.

4 Le associazioni mantello possono, su delega, rappresentare loro singoli membri: non è permessa una doppia rappresentanza.

5 I delegati dei soci sono scelti nell'ambito degli enti o organizzazioni di appartenenza secondo le proprie modalità. La loro nomina è comunicata all'Ufficio Esecutivo, presso il recapito dell'Associazione, prima dell'Assemblea generale.

6 Non vi è un quorum minimo di presenza.

7 Non sono ammesse deleghe tra delegati.

Art. 10 convocazione

1 L'Assemblea generale ordinaria viene convocata una volta all'anno, di regola durante il mese di aprile, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno che deve essere inviato ai membri dell'Associazione, rispettivamente ai loro delegati, almeno 30 (trenta) giorni prima.

2 Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo, pure mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, su richiesta del Comitato, dell'Ufficio esecutivo o di 1/5 (un quinto) dei soci membri.

In questo ultimo caso, l'Assemblea generale straordinaria deve essere riunita entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta della richiesta.

3 Le Assemblee generali vengono convocate dal presidente, in caso di suo impedimento dal vicepresidente e in caso di impedimento di entrambi da un membro dell'Ufficio esecutivo, di regola tramite il segretariato dell'Associazione.

4 Proposte destinate all'Assemblea e non già inserite nell'ordine del giorno possono essere discusse e decise dall'Assemblea generale con l'accordo di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

Le proposte devono rientrare nella sfera di competenze dell'Assemblea.

Art. 11 direzione e verbale

1 L'Assemblea generale è presieduta dal presidente dell'Associazione; in caso di suo impedimento dal vicepresidente; in caso di impedimento di entrambi l'Assemblea sceglie il presidente fra le persone presenti.

2 Dei lavori è allestito un verbale firmato dal presidente dell'Assemblea.

Art. 12 competenze e nomine

1 L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) la definizione degli indirizzi generali della politica dell'Associazione;
- b) la nomina del Comitato;
- c) la nomina del presidente dell'Associazione, scelto tra i membri del Comitato;
- d) la nomina dell'Ufficio di revisione;
- e) l'approvazione del rapporto di attività;
- f) l'approvazione dei conti d'esercizio e del bilancio di fine anno;
- g) la determinazione di eventuali contributi dei membri;
- h) le decisioni sulle questioni ad essa sottoposte dal Comitato;
- i) la modifica dello statuto;

j) lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale.

2 Le nomine citate ad b) c) d) avvengono durante l'Assemblea generale ordinaria all'inizio del quadriennio: in caso di sostituzioni durante il periodo di nomina, esse avvengono di regola durante la successiva Assemblea generale ordinaria o, se del caso, durante un'Assemblea generale straordinaria.

Art. 13 delibere

1 Ogni delegato presente all'Assemblea ha diritto a un voto. Le decisioni avvengono a maggioranza semplice dei delegati presenti.

2 Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvati almeno dai 2/3 (due terzi) dei delegati presenti.

In caso di parità di voti decide il presidente, o chi ne fa le veci.

COMITATO

Art. 14 composizione durata e quorum

1 Il Comitato è composto di al massimo 19 (diciannove) persone fisiche scelte dall'Assemblea (art. 12 cpv 1 lett. b del presente statuto), dell'età minima di 60 anni.

2 Il presidente dell'Associazione e i membri del Comitato rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili; nel caso di sostituzione durante il quadriennio il mandato dei subentranti scade alla fine dello stesso. Essi comunque rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.

3 Non vi è un quorum minimo di presenza.

4 Alle riunioni del Comitato è sempre invitata una rappresentanza dell'Autorità cantonale con voce consultiva.

5 Al Comitato partecipa con diritto di voto un rappresentante del Consiglio cantonale dei giovani da loro designato.

Art. 15 convocazione, direzione, organizzazione e verbale

1 Le riunioni del Comitato sono convocate, quando ritenuto opportuno, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dal presidente dell'Associazione; in caso di suo impedimento dal vicepresidente; in caso di impedimento di entrambi da un membro dell'Ufficio esecutivo, di regola tramite il segretariato dell'Associazione.

2 Il Comitato è diretto dal presidente dell'Associazione; in caso di suo impedimento dal vicepresidente; in caso di impedimento di entrambi esso sceglie il presidente fra le persone presenti.

3 Proposte al Comitato possono essere presentate in ogni tempo da membri dello stesso, dall'Autorità cantonale in particolare all'occasione di procedure di consultazione, da singoli membri dell'Associazione, dall'Assemblea, dall'Ufficio esecutivo o dall'Ufficio di revisione. Le singole proposte verranno esaminate nell'ambito delle sedute di lavoro di questo organo.

4 Esso organizza liberamente il proprio lavoro: deve assicurare la copertura delle relative spese.

5 Il Comitato può creare delle commissioni per compiti speciali o decidere la consultazione di un esperto.

6 Per ogni seduta viene redatto un verbale succinto firmato dal presidente.

Art. 16 competenze

1 Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) nomina il vicepresidente dell'Associazione scelto tra i membri del Comitato;
- b) nomina all'inizio di un quadriennio, fra i suoi componenti, 3 (tre) membri dell'Ufficio esecutivo, che affiancano il presidente e il vicepresidente dell'Associazione;
- c) decide definitivamente sui ricorsi inerenti all'ammissione di un membro;
- d) prende le decisioni di natura politica;
- e) risponde alle richieste di consultazione formulate all'Associazione;
- f) svolge le attività che non sono delegate ad altro organo.

Art. 17 delibere

1 Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide il presidente o chi ne fa le veci.

2 Sono ammesse decisioni per consultazione diretta.

UFFICIO ESECUTIVO

Art. 18 composizione e nomina

1 L'Ufficio esecutivo è composto di 5 (cinque) membri appartenenti al Comitato; il presidente e il vicepresidente dell'Associazione ne fanno parte di diritto: gli altri tre membri vengono nominati dal Comitato.

2 I membri dell'Ufficio esecutivo rimangono in carica 4 (quattro) anni. Nel caso di sostituzione durante il quadriennio il loro mandato scade alla fine dello stesso. Essi comunque rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.

Art. 19 convocazione, direzione, organizzazione e verbale

1 Le riunioni dell'Ufficio esecutivo sono convocate dal presidente dell'Associazione: in caso di suo impedimento dal vicepresidente. In caso di impedimento di entrambi, da uno degli altri membri.

2 L'Ufficio esecutivo organizza liberamente i propri lavori ed è diretto dal presidente; in sua assenza, dal vicepresidente dell'Associazione; in caso di assenza di entrambi nomina un presidente ad hoc scelto fra i membri presenti.

3 Non vi è un quorum minimo di presenza.

4 Per ogni seduta dell'Ufficio esecutivo viene redatto un verbale succinto firmato dal presidente.

5 Il segretariato dell'associazione sottostà all'Ufficio esecutivo.

Art. 20 competenze

1 L'Ufficio esecutivo è responsabile dell'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea e dal Comitato.

2 Esso cura la gestione corrente dell'Associazione.

3 Nomina nel suo seno un responsabile delle finanze dell'Associazione e del segretariato.

4 L'Ufficio esecutivo può far capo a un segretario a condizione di avere l'integrale copertura delle relative spese.

5 L'Ufficio esecutivo, per il tramite del presidente dell'Associazione, allestisce ogni anno all'attenzione dell'Assemblea generale ordinaria un rapporto di attività.

Art. 21 delibere

1 Le decisioni dell'Ufficio esecutivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide il presidente.

2 Sono ammesse decisioni per consultazione diretta.

UFFICIO DI REVISIONE

Art. 22 composizione, durata, compiti

1 L'Assemblea generale nomina per la durata di 4 (quattro) anni un revisore che può essere una persona fisica o giuridica avente qualifica di fiduciario riconosciuta dallo Stato.

2 Il revisore esamina i conti dell'Associazione e allestisce il proprio rapporto all'attenzione dell'Assemblea generale ordinaria con la proposta riguardante l'approvazione dei conti.

3 Egli può fare proposte all'attenzione del Comitato o dell'Ufficio esecutivo.

Art. 23 rappresentanza

1 L'Associazione è rappresentata verso l'esterno dal suo presidente e in sua assenza dal vicepresidente. In caso di assenza di entrambi da uno degli altri membri dell'Ufficio esecutivo designato da quest'ultimo.

2 L'Ufficio esecutivo può dare delle deleghe anche singole. Esso può in particolare delegare al segretario la convocazione dell'Assemblea generale e delle riunioni del Comitato.

Art. 24 diritto di firma

1 L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente e/o del vicepresidente abbinata a quella di un altro membro dell'Ufficio esecutivo rispettivamente del segretario dell'Associazione.

Art. 25 indennizzo spese

1 L'attività ordinaria dei membri dell'Assemblea, del Comitato e dell'Ufficio esecutivo è volontaria; pertanto non è soggetta a retribuzione.

È ammesso solo il rimborso spese ai membri del Comitato e dell'Ufficio esecutivo.

Art. 26 inizio quadriennio

1 Il primo quadriennio inizia nell'anno in cui avviene l'Assemblea costitutiva dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E NORME COMPLEMENTARI

Art. 27 destinazione del patrimonio sociale nel caso di scioglimento dell'Associazione

1 In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale deve essere attribuito a uno o più enti con sede nel Cantone Ticino che promuovono la politica a favore delle persone anziane.

Art. 28 clausola generale

1 Per quanto non stabilito da questo statuto fa stato la legge.

Art. 29 approvazione ed entrata in vigore

1 Il presente statuto é stato approvato a Giubiasco dall'Assemblea costitutiva dell'Associazione il 19 novembre 2004 e modificato dall'Assemblea generale ordinaria del 27 aprile 2009 e dall'Assemblea generale ordinaria del 24 aprile 2012.

Il Presidente

Graziano Pestoni

La Segretaria

Tina Bonaventura

Giubiasco, 24 aprile 2012